



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

**Deliberazione del 13 marzo 2014**

**concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di TRICESIMO sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed

integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 del 16 gennaio 2014 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2014;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli Enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli Enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dagli organi di revisione delle Province e dei Comuni della regione in ordine ai rendiconti 2008 e 2009;

presa visione della documentazione relativa al Patto di stabilità interno degli Enti locali negli anni 2008 e 2009, come acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 dei predetti Enti risulti:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno come determinato, ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 49, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria regionale 2007), dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007 nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2007;
- c) il rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dall'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e dall'articolo 76, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese per il personale;
- d) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- e) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;

- f) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- g) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;
- h) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alle relazioni al rendiconto 2009 degli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2007, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

- a) rispetto del Patto di stabilità interno come determinato dall'articolo 12, commi 5 – 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 12, commi 19 - 21, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2008;
- c) rispetto dell'articolo 12, commi 25 – 27, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;
- d) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'Ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli Enti locali;

viste, in particolare, le relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Tricesimo ai rendiconti 2008 e 2009 (ciascuna composta dal "questionario" e dal "documento illustrativo"), come pure le risultanze della relativa istruttoria;

vista la richiesta istruttoria inoltrata da questa Sezione con nota n. 1940 del 28 aprile 2011;

precisato che, con la citata nota n. 1940/2011, la Sezione ha formulato, fra l'altro, una richiesta di dati dettagliati dell'indebitamento dell'Ente con riferimento al periodo 31.12.2006 – 31.12.2008, ai fini del controllo del rispetto del Patto di stabilità interno;

vista la risposta alla richiesta istruttoria inviata dall'Organo di revisione, per il tramite del Comune di Tricesimo, con nota n. 13572 del 21 giugno 2011;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'Ente, nonché della documentazione acquisita dalla Regione, ivi compresi i dati dell'indebitamento tratti dai Certificati di bilancio ;

vista l'ordinanza n. 12 del 27 febbraio 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio;  
udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

**DELIBERA**

## PARTE PRIMA

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria e dall'Amministrazione comunale del Comune di Tricesimo ed alla luce della documentazione acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente alle precedenti voci b), c), d), e), f), g) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alle precedenti voci b), c) riferite alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

## PARTE SECONDA

### **Con riferimento alle relazioni dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008 e al Rendiconto 2009:**

Relativamente all'evoluzione dell'indebitamento, con nota in data 28 aprile 2011, prot. 1940 – indirizzata all'Organo di revisione del Comune di Tricesimo e, per conoscenza, al Sindaco - la Sezione ha formulato, fra l'altro, una richiesta volta a chiarire l'evoluzione del debito negli anni 2007 e 2008. Per detta finalità, l'Ente è stato invitato a compilare un apposito "file Excel", predisposto dalla Sezione, atto a rappresentare:

- l'ammontare del debito residuo al 31.12.2006, con indicazione - per ciascuna forma di indebitamento contratto prima dell'anno 2007 - dell'ammontare dell'importo nominale, della durata dell'ammortamento, del numero delle rate e la relativa scadenza, dell'ammontare delle singole rate di ammortamento negli esercizi 2007 e 2008 (rate da scomporre in quota capitale e quota interessi), dell'ammontare dei contributi in conto capitale destinati alla copertura del debito;
- i dettagli del nuovo indebitamento contratto, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008, da esporre nella forma già sopra richiesta per i debiti contratti in anni precedenti il 2007.

E' stato, altresì, richiesto di fornire le informazioni sulle disposizioni normative che presiedevano alla concessione di contributi (per il debito coperto da finanziamento pubblico), nonché, su separato prospetto da elaborare a cura dell'Ente, il dettaglio della composizione di ciascuna voce dei Modelli "Allegato 2" del Patto di stabilità riferiti ai rendiconti 2007 e 2008.

Il riscontro, sottoscritto dal Revisore dott. Petrelli, è stato inviato alla Sezione con nota di trasmissione del Comune n. 13572 in data 21 giugno 2011, corredata dal "file di excel" compilato.

Nel merito dei dati ed informazioni disponibili sull'indebitamento del Comune di Tricesimo, occorre inoltre precisare quanto segue. Quale documento allegato alla relazione sul rendiconto 2008, l'Organo di revisione aveva trasmesso copia della nota n. PG/U 0024102 del 23.11.2009, indirizzata alla Direzione centrale della Regione competente in materia di Autonomie locali (Servizio finanza locale) ed avente ad oggetto i dati del debito ai fini della compilazione dei Modelli del Patto di stabilità 2009. Riguardo ai contenuti della citata nota: l'Ente comunicava agli Uffici della Regione di aver provveduto ad una ricognizione del proprio indebitamento e forniva le reali risultanze in essere all'inizio di ciascuno degli anni dal 2000 al 2009. Alla luce della revisione i Modelli del Patto a consuntivo anno 2007 e 2008, già certificati e trasmessi per il monitoraggio, risultavano non correttamente compilati e l'Ente si riservava di

fornire i dati rettificati, con certificazione, mediante la compilazione del Modello 5 a rendiconto 2009 (modello del Patto riepilogativo del debito riferito al periodo 2007-2009). Contestualmente l'Ente allegava alla surrichiamata nota n. PG/U 0024102 i prospetti riportanti i dati esatti del "Modello 2" (dati del debito per singolo anno e, in tal caso, non certificati), riferiti ai rendiconti 2007 e 2008.

A conferma di quanto esposto, a seguito di specifica richiesta di informazioni circa la situazione del comune di Tricesimo, con nota n. 7634 del 1° marzo 2011, il Servizio finanza locale della Regione comunicava alla Sezione: *"Relativamente al Comune di Tricesimo, si rappresenta che lo stesso, nel corso del 2009, ha ricostruito la propria posizione debitoria apportando alcune modifiche anche agli anni 2007 e 2008. Tuttavia, poiché questo Servizio non gli ha permesso di intervenire sui prospetti ormai già inviati e validati, le correzioni sono state effettuate nel prospetto riepilogativo triennale (allegato 5 - dati a consuntivo) per gli anni 2007-2009, inviato nel 2009. Sebbene anche in questo caso i prospetti a consuntivo per gli anni 2007 e 2008 inviati a codesta onorevole Corte corrispondano a quelli in possesso di questo Servizio, non riportano i dati corretti che invece sono evidenziati nella nota del Comune di Tricesimo prot. n. PG/U 0024102 del 23.11.2009"*.

Tutto ciò premesso, dall'esame dei dati del debito pervenuti nei modi sopra descritti e tenuto conto di quelli tratti dai Certificati di bilancio resi dall'Ente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si osserva quanto segue:

L'indebitamento del Comune di Tricesimo, come riportato alla voce "debiti di finanziamento" del Conto del patrimonio, negli esercizi dal 2006 al 2008 presenta i seguenti valori finali:

Indebitamento al 31 dicembre 2006	€ 7.858.045,00
Indebitamento al 31 dicembre 2007	€ 7.972.409,00
Indebitamento al 31 dicembre 2008	€ 8.783.003,00

A fronte di siffatta rappresentazione, desunta dai Certificati di bilancio (trattasi di importi con arrotondamenti), esaminando i nuovi dati dettagliati acquisiti dal Comune si osserva che nel corso del 2007 e 2008 l'evoluzione del debito, delineata con l'evidenza dell'assunzione dei singoli mutui e del relativo ammortamento, presenta le sotto riportate risultanze:

	anno 2007	anno 2008
a) Debito iniziale (finale anno preced.)	€ 7.518.045,83	€ 7.972.410,20
b) Nuovi prestiti	€ 930.000,00	€ 1.346.000,00
c) Prestiti rimborsati (tit. III spesa)	€ 475.635,63	€ 535.405,58
d) Estinzioni anticipate	€ 0,00	€ 0,00
e) Altre variazioni (+/-)	€ 0,00	- € 979,00
Totale fine anno (a+b-c-d +/- e)	€ 7.972.410,20	€ 8.782.025,62

Riguardo a questi ultimi dati acquisiti dall'Ente, si osserva che, nonostante la revisione e l'apporto delle rettifiche, il debito finale al 31 dicembre 2008 non trova perfetta corrispondenza nei "debiti di finanziamento" riportati nel Conto del patrimonio. Con la precisazione che i valori

esposti nel Conto del patrimonio sono arrotondati all'euro, la differenza pare discendere da una variazione in diminuzione dell'ammontare di euro 979,00 non correlata ad un movimento finanziario di rimborso prestiti e riscontrata sul prospetto "file excel" in corrispondenza di un debito contratto con il Credito sportivo (rigo nr. 8 del prospetto).

Riguardo alle tipologie dei mutui e prestiti costituenti l'indebitamento sopra descritto e, in particolare, con riferimento all'iscrizione nel Conto del patrimonio di quote di debito che trovano copertura in contribuzioni erogate, quale rimborso della quota capitale, direttamente dall'Amministrazione concedente all'Istituto mutuante, si osserva quanto segue. Con la finalità di chiarire la consistenza del debito al 31.12.2006 dichiarata nell'ammontare di euro 7.537.484,00 ai fini del Patto di stabilità interno (Voce "D. iniziale" del Modello del monitoraggio "Allegato 2 – rendiconto 2007"), nella nota n. 13572 del 21.6.2011 l'Organo di revisione ha specificato che *"l'importo comprende tutti i mutui inseriti nell'elenco [leggasi: elenco contenuto nel file excel] (€ 7.518.045,83) + € 19.438,00 che è la quota capitale del mutuo evidenziato al rigo 8 ed a carico dello Stato e non inserito in contabilità"*. Da tale osservazione si evince che dal Conto del patrimonio siano esclusi i mutui/prestiti finanziati da contribuzioni, le cui rate di ammortamento sono pagate all'Istituto mutuante direttamente dall'Amministrazione concedente i contributi medesimi.

Ancora per quanto concerne l'evoluzione dell'indebitamento riportata nella soprastante tabella, emerge che i nuovi mutui contratti nel biennio 2007-2008 ammontano a complessivi euro 2.276.000, di cui:

- euro 930.000,00 nell'anno 2007, corrispondenti a n. 5 mutui assunti nel 2007 (indicati alle voci da n. 79 a n. 83 nel dettaglio del "file excel"), che entrano in ammortamento nel 2008;
- euro 1.346.000,00 nell'anno 2008, corrispondenti a n. 4 mutui assunti nel 2008 (voci da n.84 a n. 87 del "file excel"), che entrano in ammortamento nell'anno 2009.

Esaminando ora le risultanze al Titolo V dell'entrata nei bilanci dei due esercizi considerati, emerge che vi siano state iscritte entrate derivanti da contrazioni di mutui con le seguenti modalità:

- accertamenti dell'ammontare di euro 300.000,00 nell'anno 2007;
- accertamenti dell'ammontare di euro 1.346.000,00 nell'anno 2008.

Ne consegue che nell'anno 2007 le variazioni dell'indebitamento che hanno avuto luogo in dipendenza dell'assunzione di nuovi prestiti non trovano corrispondenza negli accertamenti iscritti in bilancio, al titolo V delle entrate, nel medesimo anno. A conferma di ciò, nella surrichiamata nota n.24102 del 23.11.2009, inviata dal Comune alla Regione, si legge che *"nel corso degli anni venivano portati a residuo anche i mutui, non assunti entro il 31.12 ma che erano in fase di definizione e che sarebbero stati assunti all'inizio dell'anno successivo"*.

Al termine dell'analisi comparata dei dati riportati nel "file excel" e delle risultanze emergenti dal conto del patrimonio, come pure tenuto conto delle informazioni acquisite dall'Ente e dall'Organo di revisione, la Sezione rileva che:

- Nell'anno 2009 il Comune di Tricesimo ha effettuato una ricognizione del proprio indebitamento revisionando lo stato dei mutui/prestiti assunti a decorrere dall'anno 2000 e fino

al 2008. A seguito di tale ricognizione il debito in essere al 31 dicembre 2008 ammonta ad euro 8.782.025,62 come desumibile dal prospetto inviato alla Sezione con nota 13572 del 21 giugno 2011. Detto importo non risulta comprensivo di quote di debito che trovano copertura in contribuzioni erogate, quale rimborso della quota capitale, direttamente dall'Amministrazione concedente il finanziamento all'Istituto mutuante; parimenti, tali quote di debito riguardanti mutui/prestiti contratti in esercizi antecedenti il 2005 non risultano iscritti nel Conto del patrimonio. Segnalando un tanto, con riguardo ai criteri di contabilizzazione dell'indebitamento, la Sezione richiama l'articolo 1, commi 75-77, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Legge finanziaria 2005) recante disposizioni sulle modalità di iscrizione a bilancio del debito derivante da mutui.

- Dalle informazioni acquisite si evince che la revisione dell'indebitamento abbia avuto luogo in presenza di residui attivi originati da accertamenti di entrate, iscritti al Titolo V, concernenti mutui e prestiti non ancora contratti/perfezionati al momento dell'operazione contabile di iscrizione a bilancio. Nel merito, non essendo chiariti i termini ed i criteri adottati per la rilevazione di tali entrate nei modi previsti dalla vigente normativa, occorre richiamare l'articolo 179 del d.lgs. 267/2000 (Tuel) e i Principi contabili attuativi, in particolare il Principio contabile n. 2 – punti da 10 a 23 (nel punto 22, in vigore nel 2009, è stato trasfuso il Principio contabile 2, punto 23, in vigore nell'anno precedente). Secondo le disposizioni ivi contenute, l'accertamento, costituente la prima fase di gestione dell'entrata, "è obbligatorio ogni qualvolta sia sorto, per l'ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di denaro in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli" (punto 13 del Principio contabile n. 2); un'entrata da assunzione di prestiti è accertabile "sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito" (punto 22 del Principio contabile n. 2). In ordine alla rilevazione di tale tipologia di entrata si richiama, inoltre, il Principio contabile n. 3, punto 155, secondo il quale "all'accertamento relativo all'assunzione di un prestito corrisponde analogo aumento del debito rilevato al punto C I) del Conto del patrimonio."

Conclusivamente, la Sezione sottolinea l'assoluta necessità della corretta iscrizione a bilancio delle poste connesse all'assunzione di mutui e prestiti ed al relativo ammortamento, come pure della corretta rappresentazione della dotazione patrimoniale nei modi previsti dall'articolo 230 del TUEL e dai Principi contabili attuativi. La presenza di irregolarità contabili nella gestione finanziaria del debito e le errate rilevazioni di elementi attivi e passivi nel Conto del patrimonio denotano carenze gestionali che, nel tempo, potrebbero produrre effetti significativamente negativi sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente ed anche sul raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità.

#### Relativamente al rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2008 e 2009:

Il Comune di Tricesimo rientra tra gli enti con popolazione compresa fra 5.001 e 15.000 abitanti al 31 dicembre degli anni 2006 e 2007 e, quindi, nel 2008 e nel 2009 era sottoposto alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche e

integrazioni, e dell'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009).

Per maggior chiarezza del contesto normativo, si precisa che, secondo le prescrizioni di cui al succitato Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 064/Pres./2007 e all'articolo 12 della L.R. 17/2008, gli obiettivi del Patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2008 e 2009 sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale.

Per i comuni con popolazione compresa fra 5.001 e 15.000 abitanti, la riduzione del rapporto debito/PIL, rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2006, è operata nel triennio 2007-2009 e, conseguentemente, per detta categoria di enti il raggiungimento di tale obiettivo è verificabile solo a rendiconto 2009;

Tenuto conto di tali prescrizioni, relativamente al rispetto del Patto di stabilità nei due esercizi considerati, dall'esame dei Modelli del monitoraggio certificati, come acquisiti dalla Regione, emergono le seguenti risultanze:

Patto di stabilità a rendiconto 2008:

1. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (Allegato 3 al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007):

- saldo di competenza..... + € .....243.498  
- saldo di cassa..... + € .....227.488

2. RAPPORTO DEBITO/PIL (Allegato 2 al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007):

- in essere al 31 dicembre 2006 .....0,0000051322674  
- in essere al 31 dicembre 2008 .....0,0000048968060

Patto di stabilità a rendiconto 2009:

1. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (Modello 3):

- saldo di competenza..... + € .....262.926  
- saldo di cassa..... + € .....614.800

2. RAPPORTO DEBITO/PIL (Modello 5):

- in essere al 31 dicembre 2006 ..... 0,0000051190321  
- in essere al 31 dicembre 2009 .....0,0000043726554

In ordine all'equilibrio di parte corrente (Allegato 3 al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007 riferito al rendiconto 2008 e Modello 3 riferito al rendiconto 2009), alla luce delle su esposte risultanze e visti i criteri di compilazione dei Modelli del monitoraggio, la Sezione rileva che nei rendiconti 2008 e 2009 detto obiettivo del Patto di stabilità interno, come determinato, rispettivamente, per il 2008 dall'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e per il 2009 dall'articolo 12, commi 8 – 11, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, risulta raggiunto.

Con riferimento alla riduzione del rapporto debito/PIL, verificabile al 31.12.2009 rispetto al valore in essere al 31.12.2006, si segnala quanto di seguito riportato.

Poiché di dati dell'evoluzione del debito esposti nei Modelli del monitoraggio del Patto per gli anni 2007 e 2008 – certificati dall'Organo di revisione ed inviati alla Regione – sono stati originariamente tratti da errate contabilizzazioni, a seguito della ricostruzione del debito l'ente



ha ricompilato i Modelli riferiti agli esercizi 2007 e 2008 (Modelli non certificati) comunicando, con nota Prot. 24102 del 23.11.2009 indirizzata alla Regione, che i nuovi dati *“verranno riepilogati assieme a quelli a consuntivo per il 2009 al momento della presentazione dell'allegato 5 [del patto 2009]”*.

Dall'esame del "Modello 5" (ammontare del debito ai fini del Patto a rendiconto 2009, con dati cumulati riferiti al triennio 2007-2009), emerge che l'indebitamento al 31 dicembre 2006, ivi indicato alla voce "D. Iniziale", ammonta ad euro 7.518.046 (con valore arrotondato), da considerare quale dato corretto, revisionato, come confermato dall'Ente in sede istruttoria della presente verifica. Il rapporto fra detto ammontare dell'indebitamento e l'ammontare del PIL determinato secondo le regole del Patto di stabilità (1.468.646 espresso in milioni di euro) presenta il valore 0,0000051190321 e costituisce riferimento per la verifica della riduzione prevista normativamente.

L'evoluzione del debito delineata nel Modello 5 tiene conto delle componenti e delle variazioni come dichiarate dall'Ente e riassunte più sopra in tabella, come pure dell'esclusione delle quote di mutui e prestiti coperte da contributo, prevista normativamente (ex articolo 4, comma 10, del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 64/Pres./2007 con riferimento al Patto 2008, ex articolo 12, comma 16, della L.R. 17/2008 con riferimento al Patto 2009). Il debito residuo a fine esercizio 2009, conteggiato ai fini del Patto, ammonta ad euro 7.172.213. Sulla base di tale risultanza e tenuto conto dell'ammontare del PIL posto alla base di calcolo (1.640.242 espresso in milioni di euro), al 31 dicembre 2009 il rapporto fra il debito residuo ed il prodotto interno lordo presenta il valore 0,0000043726554, inferiore a quello in essere al 31.12.2006.

Tutto ciò considerato, l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/PIL – come determinato rispettivamente, per il 2008 dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e per il 2009 dall'articolo 12, comma 12, della L.R. 17/2008 – risulta raggiunto. La Sezione evidenzia, tuttavia, la non conforme rappresentazione dei dati dell'indebitamento nei Modelli del Patto riferiti al rendiconto 2008, certificati dall'Organo di revisione ed inviati alla Regione ai fini del monitoraggio.

\*\*\*\*\*

Relativamente alla sussistenza di debiti fuori bilancio, l'Organo di revisione ha dichiarato che nel corso del 2008 l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente per euro 2.568,27. Detti debiti riguardano l'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL) e risultano finanziati *“con le normali entrate correnti dell'Ente”*.

Tenuto conto che anche nel rendiconto dell'esercizio 2007 (deliberazione n. 160 del 10 marzo 2010) era stata rilevata la presenza di debiti fuori bilancio, la Sezione segnala quanto sopra riportato e sottolinea che la sussistenza di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel di cui al D.Lgs. 267/2000, per di più ripetuta negli anni, è indice di una situazione non conforme ai principi di sana gestione e denota altresì difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa.

Con riferimento ai Servizi conto terzi nel rendiconto 2008, l'Organo di revisione ha indicato nel dettaglio le principali poste di entrata e di spesa che compongono la voce "Altre per servizi conto terzi" (come riportata al punto II.1.10 del "questionario"), pari a complessivi euro 681.025,65,

Fra le poste ivi indicate emergono una *"sanzione in materia di disciplina urbanistica incassata a fine 2008, ma di competenza del 2009"* e contributi regionali, fra cui *"contributi su mutui assunti per la realizzazione di opere pubbliche"*, in ordine ai quali l'Organo di revisione ha precisato: *"questi contributi vengono inizialmente incassati in partite di giro, poi vengono svincolati su appositi capitoli previsti al titolo 2 di entrata, a seconda delle annualità paramtrate alle annualità del mutuo assunto"*.

Con riferimento a quanto esposto, la Sezione rileva l'irregolare iscrizione fra i Servizi conto terzi, anziché nei titoli appropriati, di poste riguardanti contributi regionali ed entrate da sanzioni in materia di disciplina urbanistica afferenti esercizi futuri. In particolare la Sezione sottolinea che dette operazioni, qualora effettuate per far coincidere nel bilancio l'entrata e la correlata spesa, costituiscono grave irregolarità contabile, in quanto non conformi ai principi contabili ed elusive della corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione.

\*\*\*\*\*

Relativamente alla presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità nel rendiconto 2009, dai dati riportati nella relazione emerge che i residui attivi di parte corrente, originati nell'esercizio 2005 e precedenti (euro 294.459,77 iscritti ai Titoli I, II e III dell'entrata) risultano di importo notevolmente elevato. Occorre, inoltre, evidenziare che il risultato di amministrazione, ancorchè positivo, non presenta quote di avanzo non vincolato, né quote vincolate nel 2009 per eventuale inesigibilità di residui attivi e, ancora, che le partite residuali vetuste, di parte corrente, presentavano valori elevati già alla chiusura dell'esercizio 2008.

Relativamente alla rilevazione di crediti di dubbia esigibilità dichiarati in complessivi euro 95.166,61, l'Organo di revisione ha specificato che gli stessi si riferiscono a sanzioni per violazioni al codice della strada (euro 61.263,41) e tarsu (euro 33.903,20). Inoltre, ha osservato quanto segue: *"Non viene previsto alcun vincolo dell'avanzo di amministrazione, ma sono iscritti a Bilancio appositi accantonamenti ai cap. 1750, 2157 e 2159 in spesa, pari a €.85.053,20"*.

Alla luce di quanto esposto con riferimento al rendiconto 2009, la Sezione segnala una situazione dei residui attivi di parte corrente aventi elevato grado di anzianità che presenta gravi problematiche. Nel merito, si puntualizza che, accanto alle emergenti difficoltà di riscossione, è evidente l'effetto significativamente negativo delle partite residuali correnti vetuste sul risultato di amministrazione. La situazione è, inoltre, aggravata, dalla presenza di crediti di dubbia esigibilità per i quali non risultano essere stati costituiti sufficienti accantonamenti di bilancio.

In presenza di ulteriori elementi conoscitivi tratti dalle successive relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti 2010 e 2011, prendendo atto del protrarsi della grave criticità sopra rilevata, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti e valutazioni in materia.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2014.

Il Relatore

f.to Giovanni Bellarosa

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data 13 marzo 2014.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli